

Pur essendo un luogo comune non di meno è assolutamente condivisibile il rilievo secondo il quale il momento di emersione delle azioni di responsabilità è costituito dalle procedure concorsuali. L'apertura della liquidazione giudiziale sposta infatti in capo al curatore<sup>1</sup> la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quelle spettanti ai creditori della spa, della srl; della società eterodiretta, oltre a tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. Nel concordato preventivo l'art. 115 CCII stabilisce che il liquidatore esercita, oppure, se pendente, prosegue, l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

Ciò non significa che non vi siano altri contesti, pur lasciando in disparte l'ambito delle coperture assicurative, in cui l'esercizio delle azioni di responsabilità non venga ad essere costantemente considerato in tutta la sua possibile rilevanza. Secondo uno studio sulle operazioni di acquisizione / fusione societaria rilasciato qualche giorno fa da una delle principali società di revisione che operano nel nostro paese<sup>2</sup> nei primi nove mesi dell'anno 2025 si sono concluse poco più di 1.000 operazioni, per un controvalore complessivo di oltre 58 miliardi di euro. L'11% in meno rispetto alle 1.128 operazioni per un totale di 66 miliardi di euro, chiuse nello stesso periodo del 2024. L'aspettativa è che il 2025 si concluda con 1.300 operazioni per un controvalore di 70 miliardi di euro. Come è stato puntualmente osservato l'operazione economica avente come obiettivo l'acquisizione societaria, comunque essa sia strutturata, ha come risultato di consegnare in mani altrui il controllo della società ed è "*frequente e significativa*"<sup>3</sup> la propensione dei nuovi soci di controllo a far valere anche in sede giudiziale ed arbitrale pretese verso gli autori della trascorsa gestione.

Si tratta certamente di situazioni non sovrapponibili. In un caso – procedure concorsuali - si sposta in capo al curatore – liquidatore la legittimazione all'esercizio delle azioni che spettano alla società, nell'altro nulla cambia quanto alla legittimazione all'esercizio delle azioni risarcitorie. Tuttavia non v'è dubbio che in entrambe le fattispecie cambiano le coordinate - per così dire – di riferimento in ordine alla determinazione circa il loro promovimento, conseguentemente per gli amministratori, ma anche per l'organo di controllo, il rischio del possibile esercizio dell'azione sociale di responsabilità assume caratteri di attualità che prima dell'apertura del concorso o del cambio di controllo non aveva. L'accesso della società ad una procedura di regolazione della crisi porta sempre in rilievo, se non altro come termine di comparazione, il valore di liquidazione, il quale incorpora "*le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili*" (ad esempio art 87 CCII), tra cui evidentemente quella nei

---

<sup>1</sup> Art. 255 CCII. Art. 2394 bis c.c.

<sup>2</sup> Reperibile all'indirizzo <https://kpmg.com/it/it/media/press-releases/2025/10/ma-italia-q3-2025-mercato-in-calo-tensioni-incertezza-internazionali.html>, consultato in data 09.11.2025

<sup>3</sup> **Monteverde.** Gli aspetti societari delle acquisizioni di partecipazioni; subentro dei nuovi organi e clausole liberatorie in Irrera. Le acquisizioni societarie. Zanichelli Editore Bologna 2011, pag. 518.

confronti degli amministratori. Ogni procedura concorsuale porta dunque a confrontarsi con le possibili azioni di responsabilità.

Non dissimilmente, salvo casi eccezionali, tutte le operazioni di acquisizione, comunque strutturate contemplano la previsione che contestualmente al closing ed al passaggio del controllo **(i)** il venditore faccia sì che gli amministratori in carica rassegnino le loro dimissioni volontarie; **(ii)** l'acquirente sottoscriva un impegno a non agire per mala gestio nei confronti degli amministratori dimissionari; e **(iii)** le parti (venditore ed acquirente, vecchio e nuovo socio) provochino una delibera assembleare della target per l'esonero da responsabilità dei vecchi amministratori e per la nomina del nuovo organo amministrativo<sup>4</sup>. Il mancato perfezionamento di uno di questi passaggi cagiona l'imperfetta esecuzione del closing<sup>5</sup> ossia del perfezionamento dell'operazione voluta<sup>6</sup>.

Esiste quindi un altro luogo in cui sempre le azioni di responsabilità vengono considerate. Nelle procedure concorsuali nella prospettiva valutarne il possibile esercizio. Nelle acquisizioni societarie in quella di scongiurarlo. Potrebbe essere interessante, disponendo di capacità e mezzi che qui mancano, addentrarsi in una comparazione tra il valore **delle** azioni di responsabilità in ambito concorsuale ed il valore dello "*scarico*" **dalle** medesime azioni nelle operazioni di acquisizione. E' stato al riguardo ben posto in luce come tali clausole hanno un'incidenza molto rilevante sull'entità del prezzo, in quanto determinano solitamente un corrispettivo minore della vendita a fronte dell'impegno da parte dell'acquirente alla manleva<sup>7</sup>. L'oggetto delle riflessioni odierne attiene alla frizione tra la costante previsione nell'ambito delle regole che governano la compravendita di partecipazioni, di clausole contemplanti liberatorie degli amministratori espressione dei venditori e la costante affermazione della invalidità di tali previsioni, quanto meno in alcune delle modalità in cui vengono usualmente articolate.

Venendo dunque allo scrutinio di tali modalità abbiamo ora visto che accanto all'impegno a far sì che gli amministratori rilascino le loro spontanee dimissioni si collocano **(i)** l'impegno

---

<sup>4</sup> Il testo di una clausola tipo contiene le seguenti previsioni: I Venditori faranno sì, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, che, con effetto dalla Data di Esecuzione, gli amministratori della Società rassegnino le proprie dimissioni irrevocabili ed incondizionate dalla propria carica, rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti della Società, restando inteso che il compenso loro spettante andrà corrisposto pro die sino alla Data di Esecuzione; i Venditori faranno sì che l'assemblea dei soci della Società, regolarmente convocata e costituitasi, preso atto delle dimissioni degli amministratori dimissionari, deliberi la nomina dei membri del consiglio di amministrazione che saranno indicati dall'Acquirente. Le Parti convengono inoltre che la predetta assemblea dovrà altresì deliberare la rinuncia a ogni azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dimissionari, fatte salve eventuali condotte realizzate con dolo o colpa grave. Le Parti riconoscono e convengono che la predetta delibera nei confronti degli amministratori dimissionari non pregiudica né limita i diritti dell'Acquirente e gli obblighi di tutti i Venditori.

<sup>5</sup> La clausola tipo stabilisce così che L'Esecuzione si intenderà perfezionata solamente a seguito dell'esecuzione di tutti gli adempimenti, e non soltanto di parte di essi, previsti, che dovranno essere considerati come un unico adempimento così che nessun adempimento sarà considerato effettuato se e fino a quando non siano effettuati tutti gli adempimenti previsti.

<sup>6</sup> In questi termini **Fedi**. La giurisprudenza continua a sanzionare d'invalidità gli esoneri di responsabilità degli amministratori uscenti. Le società, 2023, pag. 584.

<sup>7</sup> **Speranzin**. Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali. Giuffrè Milano 2006, pagina 227.

del “compratore” così intendendo identificare sinteticamente il soggetto che all’esito dell’acquisizione verrà a disporre del controllo della società quantomeno ai fini del possibile esercizio dell’azione di responsabilità, a non esercitarla e **(ii)** una delibera cosiddetta di ratifica dell’operato dei dimissionari e di esonero da responsabilità.

Detto che normalmente chi assume il controllo ha interesse anche alla sostituzione dei sindaci, ma è sprovvisto di mezzi coercitivi in tale direzione, per cui può solo confidare in una qualche forma di fair play degli interessati, occorre prendere in esame l’impegno a non agire dell’acquirente. Dando per condivisa l’efficacia reale del contratto di compravendita di azioni<sup>8</sup>, la fattispecie può ricondursi – per quanto concerne specificamente l’impegno in questione – ad un accordo intercorrente tra il socio (acquirente) ed un terzo (venditore) avente ad oggetto l’esercizio di prerogative derivanti dal contratto sociale. La giurisprudenza di merito<sup>9</sup>, ricondotta la pattuizione alla categoria dei patti parasociali, ne ha sancito la nullità ravvisandovi l’esistenza del conflitto di interessi enucleato dalla cassazione<sup>10</sup> sull’assunto che tale pattuizione, cercando di impedire il promovimento dell’azione sociale di responsabilità, è diretta ad eludere l’applicazione degli articoli 2392 – 2393 c.c. Affermato il carattere imperativo delle norme richiamate, il patto, quindi, dà luogo ad una ipotesi di nullità in quanto l’oggetto (cioè la prestazione inerente la non votazione della azione di responsabilità) ovvero i motivi comuni alle parti del patto sociale in esame sono illeciti poiché la clausola è stipulata al fine di far prevalere l’interesse di singoli soci che, per regolamentare i propri rapporti sociali, si sono accordati per la non proposizione dell’azione sociale a detrimento dell’interesse generale della società al promovimento della detta azione, dal cui esito positivo avrebbe potuto ricavare benefici economici.

La nullità per contrarietà a norme imperative e inderogabili e l’illiceità dell’oggetto è stata affermata anche nel caso di un patto con il quale i soci di una s.r.l. si erano impegnati a non deliberare l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio uscente ed ex amministratore unico della società, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto d’interessi tra la società ed i soci, fattisi portatori dell’interesse dell’ex AU ed integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale di società,

---

<sup>8</sup> Nel trasferimento di titoli azionari, l’adempimento delle formalità prescritte dall’art. 2022, comma 1, c.c. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell’acquisto o di produzione dell’effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest’ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall’art. 4 l. 29 dicembre 1962 n. 1745), è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo, per il cui trasferimento non è quindi necessaria la redazione del c.d. fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e non avente neppure una funzione surrogatoria o complementare rispetto all’esecuzione del transfert, ma solo di ulteriore documentazione di una **cessione meramente consensuale. Cass. 17088/2008.**

<sup>9</sup> In tempi recenti **Trib Catanzaro 28/05/2024 n. 1109/2024** in Giurisprudenza delle Imprese; **Trib. Napoli 23.02.2022**, in BBTC 2024, fasc.1, parte II, pag 129 sgg con nota di **Florian, La meritevolezza dei patti “successivi” di rinuncia ad esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori**, con ampi richiami cui si rimanda anche per le riflessioni riprese nel testo, e in Le società 2023, fasc.5 pag. 581 con nota di **Fedi**, cit. alla nota 6.

<sup>10</sup> **Cass. 10215/2010** in Giur Comm 2011 fasc.4 con nota di **Tina Patti Parasociali e responsabilità degli amministratori di società**, pag. 833 cui si rimanda, anche per gli ampi richiami e **Cass. 7030/1994.**

non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società, **a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società, ne' che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi** (nella specie si trattava di coniugi). Poiché, disse la Cassazione, "la tutela inerente alle forme sociali vincolanti non attiene solo ai soci, ma anche ai soggetti terzi che con la società siano entrati in rapporti di credito e che nella conservazione del patrimonio trovano la tutela essenziale delle rispettive situazioni giuridiche soggettive".

#### **A questi argomenti sono state mosse plurime obiezioni**

- A.** Il patto non produce effetti verso la società.
- B.** L'assemblea mantiene la propria competenza: la rinuncia ci sarà solo se l'assemblea vota in tal senso.
- C.** Il patto non incide sul funzionamento dell'assemblea.
- D.** Nelle srl non necessariamente la determinazione viene assunta con metodo assembleare.
- E.** L'affermazione che il convincimento sul voto assembleare debba formarsi in assemblea non riposa né su di un dato normativo né sull'esperienza, anzi è possibile ricavare indici normativi in senso diverso, considerando le regole poste per la responsabilità da direzione e coordinamento.
- F.** Tutte le acquisizioni avvengono a valle di una attività di due diligence, per cui chi rinuncia sa ciò a cui fa riferimento
- G.** La configurazione di un contrasto con l'interesse sociale è opinabile:
  - a. nel caso in cui la manifestazione di volontà sia riferita a tutti i soci (vale a dire nel caso in cui il patto sia sottoscritto dai soggetti che siano proprietari del 100% del capitale sociale) per configurare il contrasto con l'interesse sociale occorre predicare che esso si estenda a considerare posizioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle dei soci, ovvero che la sua determinazione dia rilievo ai creditori. Esattamente come è stato argomentato nella sentenza del tribunale di Napoli, ove si dà rilievo alla circostanza che qualora l'azione sociale fosse stata ritenuta fondata ne sarebbe derivato un vantaggio non limitato soltanto i soci della compagine, ma da estendere in chiave più ampia ai creditori sociali ed agli stakeholders della stessa, indirettamente pregiudicati. Ma i creditori hanno (2394 c.c. e 2476 comma 6) una specifica tutela che non è interferita dalle decisioni assunte con la sottoscrizione del patto che vincoli il nuovo socio a non esercitare l'azione di responsabilità;
  - b. Nel caso in cui la manifestazione di volontà non sia riferita a tutti i soci (vi sia cioè l'acquisizione di una partecipazione non totalitaria) e sia pertanto possibile che sussista al momento del voto in assemblea (o nel momento in cui si formi la volontà sociale circa l'esercizio dell'azione) una minoranza dissenziente, essa non ha una tutela assoluta, dal momento che il codice (art. 2393 comma 6 e

2476 comma 5 c.c.) da rilievo a profili dimensionali in difetto di quali manca anche la possibilità di opporsi alla delibera di rinuncia o di transazione dell'azione;

- c. è comunque pur sempre rimesso ai soci di valutare se promuovere o meno l'azione di responsabilità e dunque se perseguire l'interesse sociale esercitandola o meno. Se così non fosse non vi sarebbe ragione di affidare all'assemblea l'onere di scegliere né la possibilità di attribuire la facoltà di rinunciare

**H.** anche dell'affermata **nullità** per conflitto di interessi potrebbe dubitarsi tenendo conto che le deliberazioni assunte con voto espresso in conflitto di interessi sono annullabili (artt. 2373- 2377 c.c. e 2479 c.c.) e non nulle e l'esistenza di un conflitto di interessi da sola non giustifica l'annullamento, per il quale si richiede il carattere dannoso della delibera.

Di questi patti è affermata la validità rilevando:

- a. che ciò che deve essere scrutinato è patto, che non coinvolge se non indirettamente, la società;
- b. che le condotte rilevanti sono antecedenti, per cui, per un verso, non vi è violazione dell'art. 1229 c.c. che si riferisce ai patti che limitino o escludano la responsabilità preventivamente al compimento delle attività rilevanti e, per altro verso, le norme di cui agli artt. 2393 / 2476 c.c. hanno mantenuto integro il loro effetto deterrente;
- c. che i patti si inseriscono nel complesso delle previsioni relative alla acquisizione e non possono essere considerati prescindendo dal contenuto dell'accordo. I contratti in questione (SPA) contengono sempre le rappresentazioni e garanzie ovvero quelle pattuizioni, con cui le parti, al fine di assicurare che il prezzo pattuito corrisponda al valore della società di cui siano trasferite le quote di partecipazione, prevedono prestazioni accessorie al trasferimento del diritto oggetto del contratto, pattuizioni che sono volte a garantire l'esito economico dell'operazione<sup>11</sup>. Ebbene, le pattuizioni di rinuncia al promovimento dell'azione di responsabilità permettono di mantenere intatto, da un punto di vista funzionale, l'equilibrio raggiunto dalle parti con la previsione delle clausole di garanzia: si vuole infatti evitare che l'acquirente possa ottenere in sostanza un duplice vantaggio, azionando da un lato le warranties, dall'altro agendo in responsabilità nei confronti degli amministratori per reintegrare il patrimonio sociale e ciò a maggior ragione nel caso in cui l'alienante riveste la carica di amministratore della società<sup>12</sup>. E qui si coglie la rilevanza delle decisioni che vengono - o possono venir prese - in sede di redazione del

---

<sup>11</sup> In questi termini da ultimo **Cass. 20/10/2025 n. 27897**.

<sup>12</sup> Così **Speranzin**, op. cit. alla nota 7, pagina 220.

contratto in ordine alla individuazione del destinatario degli obblighi di indennizzo: se l'acquirente o la società.

Si è obiettato che ciò non è sufficiente a far concludere in senso positivo il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. In primo luogo considerando invalicabile la competenza assembleare sulla scorta di quella giurisprudenza che ha ripetutamente affermato che compete esclusivamente all'assemblea dei soci il potere di deliberare sia il promovimento dell'azione sociale di responsabilità sia la rinuncia all'esercizio di tale azione, sia la transazione; pertanto, la rinuncia o la transazione effettuata dal nuovo amministratore (o dal legale rappresentante della società) senza la preventiva delibera assembleare è affetta non da mera inefficacia, secondo la disciplina dell'atto posto in essere dal rappresentante senza poteri, ovvero da mera annullabilità, in base alle regole sul difetto di capacità a contrattare, ma da nullità assoluta e insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio; la delibera assembleare costituisce modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società di cui non sono ammessi equipollenti<sup>13</sup>. Conseguentemente, per la rinuncia occorre una previa delibera assembleare da cui devono risultare non solo il petitum e la causa petendi dell'azione, ma anche gli addebiti specifici (cioè i comportamenti illegittimi su cui si fonda l'azione) rivolti agli amministratori<sup>14</sup>.

In secondo luogo dando rilievo al fatto che il legislatore ha attribuito ai soci la possibilità di rinunciare all'azione di responsabilità solo nel caso in cui essa sia effettivamente iniziata e risultano noti non solo i fatti in virtù dei quali si agisce, ma anche soprattutto le conseguenze dannose degli stessi<sup>15</sup>

Anche questi argomenti potrebbero non essere ritenuti decisivi, tenuto conto che non vi è una correlazione funzionale tra la declaratoria di nullità del patto avente ad oggetto la rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità e la salvaguardia del diritto della società a deliberarne l'esercizio. Vero è infatti che la violazione del patto rileva nei rapporti tra chi lo ha sottoscritto, restando, il soggetto che sarebbe vincolato al suo rispetto, libero, si afferma, di diversamente determinarsi in sede assembleare.

Non solo, ma si osserva come è proprio l'affermazione della nullità del patto in questione che finisce per creare situazioni inaccettabili e per stimolare comportamenti opportunistici da parte di chi, violando il patto né eccepisca poi la nullità lasciando **integro** il trasferimento della partecipazione **e salva**, in capo alla società, l'azione promossa per il risarcimento del

---

<sup>13</sup> Così **Cass.14963/2011**

<sup>14</sup> Così **Scognamiglio** . L'azione sociale di responsabilità . In Le Società a Responsabilità Limitata . a cura di **Ibba e Marasà**. Giuffrè Francis Lefebvre . Milano 2020 Tomo II , pag.1917

<sup>15</sup> **Renna**. Compravendita di partecipazioni sociali. Zanichelli editore Bologna. 2015, pagina 357, che ipotizza anche la possibilità di manovra fraudolenta del socio cedente amministratore uscente che potrebbe addivenire alla vendita della propria partecipazione con la finalità di ottenere una rinuncia all'esercizio di azioni di responsabilità nei suoi confronti.

danno, pur a fronte di una negoziazione che ha scontato, invece, nella riduzione del prezzo, la previsione della rinuncia in questione.

Si è ipotizzato che il venditore del controllo possa chiedere in via inibitoria l'azione di esatto adempimento e pertanto domandare ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti c.p.c. un provvedimento che impedisca il voto in assemblea<sup>16</sup>. Può qui soggiungersi che i segni di una apertura alla tutela in via d'urgenza dei patti parasociali di voto è già stata espressa dalla giurisprudenza che ne ha affermato la riconoscibilità con riguardo ad un sindacato di voto circa la composizione dell'organo amministrativo<sup>17</sup>. Il che potrebbe far vacillare l'argomento della "libertà" del voto, su cui poggia la separazione dei "piani" sociale e parasociale.

Prima di passare all'esame dell'altro elemento tipico dei contratti in questione, costituito dalla cosiddetta delibera di ratifica dell'operato e scarico di responsabilità, occorre considerare i patti di rinuncia sotto il profilo del rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 1325 - 1346 c.c.. L'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile e se è chiaro che il patto di rinuncia può avere ad oggetto la sola azione sociale di responsabilità con l'impegno a non promuoverla o a non concorrere a deliberarne l'esercizio, diverse sono le conclusioni a seconda di come si intenda il parametro della determinabilità dell'oggetto.

Una parte degli interpreti, in linea con parte della giurisprudenza, stima che debba farsi riferimento ai canoni impiegati per la valutazione della validità delle delibere di rinuncia all'azione di responsabilità e conclude per la nullità dei patti in cui manchi il riferimento preciso ai fatti passibili di essere posti a base dell'azione. In questo senso è orientato chi valorizza la natura di negozio abdicativo di tali patti e ne trae la conseguenza che la clausola di rinuncia debba risultare circoscritta a determinate operazioni compiute fino ad una certa data, con la conseguenza che si dovrà, pertanto, indicare che la rinuncia all'azione di responsabilità fa riferimento, ad esempio, alle operazioni compiute dagli amministratori in materia fiscale, o per la mancata adesione ad un concordato; o in materia previdenziale o in altri specifici ambiti<sup>18</sup>.

Chi invece ritenga che vada valorizzato il contesto in cui si collocano i patti che costituiscono sempre elementi di un contratto concluso a valle di una attività di verifica preventiva da

---

<sup>16</sup> **Speranzin** op. cit. alla nota 7, pagina 233

<sup>17</sup>Recentemente **Trib. Milano 9 ottobre 2022** de iure, anche in IUS societario 22.06.2023 con nota di Simionato. Con l'ordinanza, in accoglimento del ricorso ex art. 700c.cp.c il Tribunale **"inibisce** a F. S.r.l., quale socia di MU. Spa, **di porre in essere**, in relazione alla convocazione dell'assemblea dei soci di MU. Spa per il 10 ottobre 2022 in prima convocazione e l'11 ottobre 2022 in seconda convocazione, **condotte in contrasto con l'assetto negoziale contenuto nel patto parasociale** concluso il 30 ottobre 2020 con T. S.r.l. e condotte **che non tengano conto dei diritti** di T. S.r.l. **derivanti dall'art 2.I del patto parasociale quanto alla composizione del consiglio di amministrazione.**

<sup>18</sup> In questo senso **Speranzin** op. cit. alla nota 7, pagina 227-228 e nota 91.

parte dell'acquirente ne afferma la valida articolazione con la possibilità che l'oggetto si determinabile per relationem<sup>19</sup>.

Venendo all'altro elemento caratterizzante le contrattazioni inerenti il trasferimento di partecipazioni azionarie e le convenzioni aventi ad oggetto la rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità, s'è detto in apertura che oltre alle clausole contenenti la rinuncia a al promovimento dell'azione è costantemente presente la previsione che al closing la società target assuma una deliberazione con cui rinunci all'esercizio dell'azione. I problemi che si sono sin qui esposti trovano ancor più accentuata corrispondenza nello scrutinio che la giurisprudenza fa in ordine alla validità delle delibere in questione. È stato di recente osservato come tali delibere nella prassi sono di frequente adottate in occasione di cambi di governance, di successione nell'azionariato e si accompagnano a contratti di chiusura di operazioni di cessione di importanti pacchetti di partecipazioni sociali: per la loro genesi, nell'ambito di consistenti operazioni societarie che si concludono dopo lunghe trattative e la loro rilevante portata non possono essere considerate alla stregua di mere clausole di stile<sup>20</sup>. Il tribunale di Milano, chiamato di recente a pronunciarsi sull'eccezione di invalidità di delibere di rinuncia le ha respinte sulla scorta di rilievi che mette conto considerare.

- a. innanzitutto ha ribadito, richiamandosi al SC<sup>21</sup> l'esclusiva titolarità in capo all'assemblea dei soci del potere di deliberare sia il promovimento dell'azione sociale di responsabilità sia la rinuncia all'esercizio dell'azione.
- b. poi ha confermato<sup>22</sup> che nulla in astratto osta alla rinuncia da parte del titolare ad un diritto risarcitorio ed in particolare al diritto all'azione verso l'amministratore ex art 2393 c.c., aggiungendo che le norme che espressamente facoltizzano l'assemblea delle società di capitali a rinunciare all'azione di responsabilità non distinguono tra rinuncia preventiva o successiva
- c. ha, ancora ribadito che la determinatezza o determinabilità dell'oggetto della rinuncia costituisce il limite generale alla validità della delibera. Nella fattispecie esaminata si trattava di rinuncia preventiva alla delibera autorizzativa dell'azione, ma non al sorgere della fattispecie di responsabilità, ipotesi in cui secondo i Giudici milanesi sarebbe venuto in rilievo il limite invalicabile del rispetto di quanto dispone l'articolo 1229 c.c.
- d. risolte queste premesse, alla affermazione della validità della delibera il Tribunale giunge considerato
  - i. che le rinunce erano esplicite;
  - ii. che esser erano state fatte oggetto di un ordine del giorno compilato con riferimento palese all'effetto liberatorio delle responsabilità verso gli organi

---

<sup>19</sup> In questo senso **Florian** op. cit alla nota 9 cit. pag. 150).

<sup>20</sup> **Trib. Milano 23 settembre 2025 n. 7082-2025** in Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia

<sup>21</sup> **Cass. 10.869/1989**

<sup>22</sup> Qui richiamando un proprio precedente: **Trib. Milano 17 settembre 2021**



del seguente contenuto: *“scarico di responsabilità dei membri dimissionari degli organi sociali”*;

- iii. che esse erano state assunte dopo l'illustrazione della proposta da parte del presidente dell'assemblea. Elementi questi che hanno consentito al Tribunale di ritenere sussistente l'elemento della volontà;
- iv. che l'oggetto era sufficientemente determinato. Una prima delibera si riferiva agli atti di gestione compiuti tra il 31 ottobre 2014 e il 12 gennaio 2017 ed era circoscritta ai fatti che avessero comportato riflessi sui bilanci di esercizio 2014 e 2015. Il Tribunale ha valutato l'espressione idonea a delimitare e determinare l'oggetto della rinuncia. Tale dato testuale (degli effetti delle condotte riflessi nei bilanci) è stato considerato elemento che integra il requisito di determinatezza-determinabilità dell'oggetto della rinuncia. In questo ambito la sentenza ha affermato andasse certamente ricompreso il mancato pagamento delle imposte e dei contributi da ottobre 2014 debitamente riflesso nei bilanci. In ulteriori delibere oggetto di scrutinio l'ambito della rinuncia nella parte in cui si erano state impiegate le espressioni “ad ogni singola azione di gestione od omissione” e “tutte le operazioni” è stato considerato compiutamente definito
  - a) dal tipo di diritto rinunciato: l'azione ex articolo 2393,
  - b) dalla delimitazione temporale delle condotte (dal 1 gennaio 2016 a 14 dicembre 2017 per la prima delibera, da 14 dicembre 2017 6 dicembre 2018 per la seconda);
  - c) con la precisazione il riferimento alle condotte va circoscritto a quelle conosciute-conoscibili al momento dell'assunzione di ogni delibera, tra queste va certamente ricompresa la condotta specifica del mancato pagamento dei tributi e contributi. La sentenza dà poi conto di un'ulteriore circostanza costituita dal fatto che la delibera di scarico di responsabilità era immediatamente successiva a quella convocata (mezz'ora prima) per l'azzeramento del capitale sociale per perdite in ragione della notificazione di un sequestro per equivalente per 8 milioni di euro eseguito su di un conto corrente con in deposito circa euro 5 milioni in relazione al reato di omesso versamento di ritenute e imposte per gli anni 2013,14, 15:16.

In questo contesto fattuale, conclude la sentenza, “è salda la convenzione del collegio che con riferimento alla fattispecie di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle imposte e dei contributi INPS il requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto della rinuncia sia soddisfatto”. E dunque l'eccezione di nullità delle delibere è stata in quel caso respinta.

Se ne possono trarre indicazioni per così dire operative per ridurre il rischio che le delibere vengano ritenute invalide.

- a. esse devono essere successive alle condotte in ordine alle quali l'assemblea è chiamata a esprimersi;
- b. devono essere assunte in un'assemblea (o con le modalità con cui si forma la volontà dei soci, modalità non fungibili da manifestazioni ancorché unanimi, espresse in forma diversa, ad esempio con la sottoscrizione del contratto di compravendita nelle partecipazioni sociali) in cui sia stata correttamente rappresentata la richiesta di assunzione di una decisione con riferimento alla rinuncia all'azione di responsabilità
- c. devono essere assunte con riferimento ad atti gestori collocati nel tempo che, se non singolarmente indicati siano specificamente determinabili con riferimento a criteri espressi e verificabili.

Ben si comprende che una delibera con cui l'assemblea si determini a "ratificare l'operato dell'amministratore a far tempo dall'assunzione della carica (...) nonché a rinunciare all'azione sociale di responsabilità con riferimento a qualsiasi eventuale inadempienza che sia stata da lui posta in essere per fatti commissivi od omissivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria della società che abbia procurato o che sia anche astrattamente idonea a procurare un danno alla società i cui effetti si siano prodotti sono suscettibili di riflettersi nei risultati futuri dell'impresa" che è il prototipo di una delibera con cui si intende dar il più ampio scarico possibile di responsabilità tutto contiene meno che un'indicazione in cui gli atti gestori risultino determinabili.

Resta da vedere, a questo punto, se, attesa l'evidente difficoltà di giungere ad una "copertura" onnicomprensiva attraverso i patti di rinuncia al promovimento dell'azione accompagnati dalle delibere di scarico di responsabilità, l'obiettivo non sia perseguibile attraverso altri strumenti. Nella prassi le clausole di rinuncia al promovimento l'azione di responsabilità di solito comprendono o, comunque, sono accompagnate da clausole di manleva<sup>23</sup> con cui una delle parti (normalmente il compratore) si assume l'impegno di tenere indenni gli amministratori espressione del precedente socio di controllo da qualsiasi esborso cui questi ultimi potrebbero andare incontro in caso di azione da parte della società, della minoranza (nella Srl: dei singoli soci) o dei creditori sociali<sup>24</sup>.

Pur accompagnandosi ai patti di rinuncia, quello di manleva, avvertito come strumento di salvaguardia nel caso di invalidità del primo<sup>25</sup>, è da esso totalmente distinto. Si ritiene così che l'eventuale invalidità del patto di rinuncia non si rifletta su quello di manleva, dotato di

---

<sup>23</sup> **Renna**, op. cit. alla nota 15, pagina 358.

<sup>24</sup> Così **Speranzin** op. cit. alla nota 7, pagina 220.

<sup>25</sup> **Sartori**. Responsabilità degli amministratori e patti di manleva in Le azioni di responsabilità nelle società di capitali a cura di **de Poli e Romagnoli**. Seconda edizione Pacini Editore. Pisa. 2024, pagina 376

meritevolezza propria<sup>26</sup> Quest'ultimo infatti si inserisce e si giustifica nell'ambito della più ampia operazione negoziale avente oggetto il trasferimento delle quote. E' dunque nel complessivo assetto di interessi delineato dalle parti e nel complessivo equilibrio dell'operazione che deve essere individuata la concreta meritevolezza di tutela del patto<sup>27</sup>.

Ciò non significa che il patto di manleva non incontri anch'esso, nella sua formulazione e concreta applicazione, rigorosi limiti, valicati i quali ne potrà esserne dichiarata l'invalidità o l'inefficacia.

Il primo di essi è costituito, come già per le delibere di rinuncia all'esercizio dell'azione, dalla determinabilità dell'oggetto. La dottrina che si è occupata di analizzare in termini generali la clausola di manleva ha infatti posto in evidenza che profilo fondamentale di cui tener conto nella sua redazione e nella sua successiva applicazione ed interpretazione è costituito dalla necessità di un sufficiente grado di determinatezza o determinabilità del suo oggetto.<sup>28</sup> La valida stipulazione presuppone innanzitutto la precisa indicazione dei rapporti dai quali possa nascere la posizione debitoria. E' stato precisato che tali rapporti potranno essere rappresentati da qualsiasi atto, fatto o circostanza, purché determinati o determinabili. Così potrà trattarsi di comportamenti collegati alle mansioni del soggetto tenuto indenne o di attività da esso svolte, di inadempimenti, di fatti, o atti di diversa natura, relativi a settori indicati<sup>29</sup>.

Pur registrandosi opinioni differenti che poggiano sia su una corretta distinzione concettuale tra l'oggetto del patto di manleva e il valore economico della prestazione cui eventualmente il mallevante dovesse essere tenuto, sia sul principio indennitario, (che caratterizza in generale tutti i contratti di rischio, per cui l'entità della somma che il garante promette di corrispondere non può superare l'ammontare del danno effettivamente subito dal garantito<sup>30</sup>), si ritiene dalla maggior parte degli interpreti che deve essere considerata nulla una manleva che non indichi la previsione di un importo massimo garantito, ponendosi questa eventualità in contrasto con l'articolo 1938 CC in tema di fideiussione per obbligazioni future o condizionali<sup>31</sup>. La norma, pur essendo inserita nella disciplina tipica dell'istituto della fideiussione, introduce, secondo la giurisprudenza di legittimità, un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le

---

<sup>26</sup> In questo senso **Sartori**, op. cit alla nota precedente.

<sup>27</sup> Nel senso del testo **Trib. Milano 14 maggio 2020 n.5347** De Jure.

<sup>28</sup> In questi termini **Donato**, Clausola di manleva. In **Confortini**, Clausole negoziali. Utet Torino 2017 volume primo, pagina 1197.

<sup>29</sup> Nel senso del testo **Franchi** Il contratto di manleva e la manleva verso gli amministratori. Contratto e Impresa 2007, pag.197.

<sup>30</sup> Così **Donato**, opera citata alla nota 28, pag.1201.

<sup>31</sup> In questo senso **Franchi**, Riflessioni sulla manleva. Contratto e impresa. 2017, pagina 158.

garanzie personali atipiche<sup>32</sup>. Il secondo elemento imprescindibile, oltre alla determinazione alla determinabilità dell'oggetto è dunque costituito dalla indicazione di un ammontare massimo per il quale la manleva viene prestata.

Il terzo elemento da considerare va individuato in negativo. E'infatti escluso possa essere prestata manleva per le conseguenze derivanti da atti posti in essere con dolo. Si ritiene affermazione comune tra gli interpreti quella per cui anche la manleva soggiace al generale divieto di accordi volti a trasferire su altri le conseguenze economiche del proprio illecito doloso. Il fondamento positivo del principio è usualmente ravvisato in quelle norme che escludono dalla copertura assicurativa della responsabilità civile e fatti posti in essere con dolo<sup>33</sup>. Sia l'art. 1900 che l'art. 1917 c.c. escludono espressamente dalla copertura i danni derivanti da fatti dolosi. È anche questo, tuttavia, un punto sul quale si registrano voci dissenzienti. Se da un lato si afferma che la regola stabilita dell'art. 1900 non è specifica della materia dell'assicurazione, ma esprime un principio generale dell'ordinamento al quale non può sfuggire nemmeno il patto di traslazione dell'onere economico del danno<sup>34</sup>, dall'altro si osserva che la disciplina in ambito assicurativo che esclude i fatti dolosi ha comunque a riguardo attività future dell'assicurato, mentre i patti di manleva di cui si discute si riferiscono a fatti pregressi<sup>35</sup> il che dovrebbe consentire di affermarne la validità.

Come è evidente la costante presenza nei contratti di trasferimento di partecipazioni societarie di clausole dirette a evitare l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del compratore è espressione di una esigenza connaturata al mutamento del soggetto titolare del controllo. Le difficoltà di costruire strumenti idonei a regolare validamente ed efficacemente la disciplina che normalmente le parti intendono dare a questo ambito può essere, ovviamente insieme ad altri aspetti facilmente comprensibili, alla base dello sviluppo che in ordinamenti stranieri, segnatamente in quello americano, hanno avuto negli ultimi anni particolari polizze, dirette ad assicurare il compratore in ordine al pagamento degli indennizzi oggetto delle garanzie specifiche che costituiscono la caratteristica dei contratti di trasferimento di cui stiamo parlando. Si tratta delle polizze definite "Warrant & Indemnity". Una delle varianti di questi contratti è quella di costruire l'indennizzo dell'assicuratore come unico strumento a disposizione del compratore in relazione a eventuali violazioni delle garanzie. È stato posto in luce<sup>36</sup> come i benefici di tale opzione per la parte venditrice sono di intuizione intuitiva evidenza soprattutto nelle ipotesi in cui una persona fisica o un gruppo familiare intenda vendere la propria partecipazione per realizzare un definitivo

---

<sup>32</sup> **Cass. 1520/2010** De Jure.

<sup>33</sup> così **Donato**, op. cit. alla nota 28

<sup>34</sup> **Benatti**. Clausole di esonero dalla responsabilità. Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Utet Torino 1988 volume secondo, pagina 397 e seguenti, la citazione a pagina 403

<sup>35</sup> **Sartori**, op. cit alla nota 25, pag. 382

<sup>36</sup> **Rainelli**. Le polizze assicurative "warrant & indemnity nelle compravendite di partecipazioni societarie in Governance e Mercati . Studi in onore di Paolo Montalenti . Giappichelli . Torino 2022, tomo III pag. 2242, la citazione a pagina 2257.

disinvestimento, oppure un fondo abbia interesse ad evitare l'immobilizzazione del capitale conseguente agli obblighi di indennizzo. In tutti questi casi una polizza che escluda la responsabilità del venditore ne garantisce un'uscita totale e potrebbe, ove opportunamente congegnata contribuire a risolvere e non pochi spinosi problemi di cui ho fatto sin qui cenno.

Renato Pastorelli